

STATUTO ORGANICO DELLA CONGREGAZIONE DI CARITA' DEL COMUNE DI  
MONTECOSARO – Provincia di Macerata

CAPO I°

Costituzione – Scopo – Mezzi

Articolo I°

COSTITUZIONE – La Congregazione di Carità del Comune di Montecosaro costituita in virtù dell'art. 26 della Legge 3 agosto 1862 è regolata dalla Legge 17 luglio 1890 N° 6972 (serie 3°) sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Essa rappresenta la beneficenza pubblica in grado che non abbia rappresentanza superiore.

Articolo 2°

SCOPO – La congregazione istituita:

I° - per amministrare gli istituti ed i beni che le sono confidati per erogarne le rendite e le oblazioni secondo le norme stabilite dalla Legge, degli istituti dalle tavole di fondazione e dalla volontà degli oblatore.

2° - per esercitare i doveri di patrocinio e di assistenza verso i poveri col promuovere i provvedimenti diretti a fornire con la nomina di un tutore o curatore di rappresentanza legale i derelitti che in piano privi col pro curativo assistenza e provvedere ai loro bisogni in caso d'urgenza.

Articolo 3°

MEZZI – La Congregazione provvede al suo scopo i seguenti mezzi:

I° - Con le rendite dei beni che possiede in proprio i quali giunta l'ultimo inventario hanno il valore di Lire 500.

2° - Provvede poi al conseguimento di ciascuna delle opere pie poste alla sua dipendenza coi redditi derivanti dal patrimonio di ciascuna di esse il cui ammontare è determinato nei rispettivi inventari.

Articolo 4°

Istituti amministrativi della congregazione

La Congregazione in virtù del concentramento prescritto della Legge 17 luglio 1890, e per precedente disposizione statutarie tratta direzione delle seguenti istituzioni di beneficenza fornite le prime due di un proprio Statuto Organico, e la terza regolata come appresso, tenendo separate i rispettivi patrimoni:

- a) Ospedale Civico fondato nel 1792 dalla carità pubblica avente per iscopo di accogliere gratuitamente i poveri infermi d'ambo i sessi;
- b) Monte di Pietà fondato dalla modificenza municipale da tempo immemorabile avente per iscopo di prestar denari sopragni alla sola classe non agiata del paese;
- c) Opera Pia Dotale Rondini fondata con atto 15 giugno 1771 ratificata con atto 10 novembre 1772, avente per iscopo di dotare in ogni anno le zitelle del paese allor che questa vanno a marito.

I° Tutte le zitelle probe ed oneste di questo Comune dai sedici ai trentacinque anni potranno concorrere al lascito dotale istituito al Sig. Francesco Nicola Rondini, il quale donava al Comune di Montecosaro un credito di soldi 400 – fruttiferi al 4,50% ad anno.

II° Esse zitelle dopo essere state imbussolate in un'urna ne verranno estratte a sorte in ogni anno tre, le quali potranno percepire il sussidio se esibiranno il certificato del loro eseguito matrimonio.

3° Dette zitelle debbono essere nate e residenti in questo Comune, come pure i loro genitori debbono avere qui il loro domicilio da dieci anni.

4° La Congregazione di carità con gli interessi annuari da ritirarsi dal credito di scudi 400 pagherà annualmente le tre doti suddette.

5° Se qualche zitella cui toccò in sorte il sussidio, venisse a morire in stato nubile oppure, vivendo, non andasse a marito, le somme del denaro, alle suddette dovuto, andrà in aumento del capitale.

6° Se qualcuna delle zitelle cui toccò in sorte il sussidio, commettesse qualche fallo contro l'onestà e la moralità pubblica, perderà il diritto di avere detto sussidio, ed in sua vece ne verrà estratto a sorte un altro oltre le tre sopradette.

7° L'estrazione a sorte dovrà farsi nella sala pubblica del Comune il 10 agosto di ogni anno,

festa del protettore, ed alla presenza dei Sigg. Presidente della Congregazione di Carità e Parroco pro tempore, e di tutti i componenti la Congregazione predetta che vorranno intervenire.

8° - Avendo il caso che il capitale di scudi 400 – costituente il censo – si volesse restituire ed affrancare, questa Congregazione di Carità dovrà immediatamente reinvestire detto capitale in rendita pubblica dello Stato.

## CAPO II°

### COMPOSIZIONE – DURATA IN CARICA

#### DECADENZA PER SOPRAGGIUNTA INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA

COMPOSIZIONE - La Congregazione si compone di un presidente e quattro membri, giusta l'art. 5 della legge.

#### Articolo 5°

Il Presidente dura in carica un quadriennio gli altri componenti sono nominati per lo stesso periodo di tempo, si rinnovano ogni anno per quarto e non possono essere rieletti senza interruzione di una volta. La loro scadenza è determinata dall'anzianità di nomina e dalla sorte durante i tre primi anni in seguito a Direzione generale. Chi è nominato in surrogazione straordinaria sta in ufficio quando avrebbe dovuto normalmente starvi il surrogato. Gli amministratori nominati a tempo rimangono normalmente in carica fino a che i rispettivi successori non abbiano assunto l'ufficio.

#### Articolo 6°

DECADENZA – Decadono dall'ufficio di componente la Congregazione:

- a) Le donne maritate, in seguito alla notificazione di regola della autorizzazione maritale.

- b) Coloro che incorrono in una delle incompatibilità previste dalla legge ed in quella sopraggiunta parentela ai termini dell'art. 14 della legge in nota per riprodurre gli articoli 11 e 14 della legge.

#### Articolo 7°

Verificatosi il caso di incompatibilità previsto dall'art. 14 della legge va escluso il componente meno anziano; a parità di anzianità di nomina il più giovane; il nuovo eletto da quello che è già in ufficio; e fra gli eletti contemporaneamente quello che ottenne unico numero di voti da chi ne ebbe di più; ed a parità di suffragi il giovane dal provetto; la sorella del fratello; la moglie dal marito e la nuora ed il genero dal suocero e dalla suocera.

#### Articolo 8°

Decadono pure dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non intervengono alla sedute per tre mesi consecutivi. Quelli che concorrono direttamente o per interposta persona a contratti di compravendita, locazione ed appalto con la Congregazione, o che trattandosi di locazione o di compravendite per pubblici incanti, non siano stati dall'autorità ammessi a concorrervi.

Decadono pure coloro i quali contro il divieto dell'art. 15 della legge intervengono a discussioni o a deliberazioni nelle quali hanno interesse diretto o indiretto, che sia in opposizione all'art. 78; subordinano l'esercizio della beneficenza a considerazioni d'ordine religioso o politico od invocano in una delle violazioni di legge previste dalla'art. 85.

### CAP. III°

#### ADUNANZE – CONVOCAZIONI – PROPOSTE – DELIBERAZIONI – VERBALI DELLE SEDUTE

#### Articolo 9°

ADUNANZA – Le adunanze sono ordinarie e straordinarie, le prime hanno luogo almeno ogni mese e nei giorni determinati dalla Congregazione; le altre qualora lo richiede un bisogno urgente sia per la domanda sottoscritta dai componenti, almeno, sia, per disposizione dell'Autorità Governativa. L'invito ad intervenire alla sedute ordinarie e straordinarie deve essere scritto ed a firma del Presidente e consegnate al domicilio dei componenti per mezzo della Congregazione.

#### Articolo 10°

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di elezione quello che ebbe maggior numero di voti, od a parità di voti il più anziano di età.

#### Articolo 11°

L'ordine del giorno degli affari da trattare in ciascuna adunanza sarà comunicato ai componenti 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

#### Articolo 12°

PROPOSTE – Ciascuno dei componenti può fare le proposte che crede utili, esse però non possono essere discusse che sulla prossima tornata al più presto. Sempre che ragioni di

opportunità lo consigliano, potrà essere invertito l'ordine del giorno degli affari da discutere, sia su proposta del Presidente che della maggioranza degli altri amministratori.

#### Articolo 13°

**VOTAZIONI:** le votazioni si fanno per appello nominale da voti segreti; hanno luogo sempre a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

#### Articolo 14°

Le Deliberazioni per essere valide devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati dalla legge alla Congregazione ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Non va computato il componente che non interviene alla discussione né prender parte ad atti o provvedimenti che sono relativi ad interessi suoi o di parenti o di affini sino al quanto grado o ad interessi di stabilimenti da lui amministrati o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza o di persone con le quali fosse legato in nome collettivo od in accomandita o di associazione in partecipazione. A parità di voti la proposta si intende respinta.

#### Articolo 15°

**DELIBERAZIONI:** Le Deliberazioni debbono essere motivate e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Esse devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

#### Articolo 16°

**VERBALI:** - I processi verbali delle Deliberazioni sono stese dal Segretario e firmate da tutti coloro che vi sono intervenuti. Se qualcuno di questi si allontana o ricusa di firmare ne sarà fatta menzione.

### CAPO IV°

#### Attribuzioni e doveri della Congregazione

#### Articolo 17°

La Congregazione per l'adempimento del mandato affidatole dalla legge;

- a) - Forma entro il mese di Settembre per l'esercizio dell'anno seguente il Bilancio proprio e quello delle istituzioni che essa rappresenta e che hanno patrimonio o redditi distinti dall'Approvazione Tutoria.
- b) - Entro il mese di maggio delibera per conto del Tesoriere sul consuntivo e fa relazione sul risultato morale della propria gestione relativa all'Esercizio precedente.
- c) - Provvede all'Amministrazione dei beni, alla erogazione delle rendite e delle oblazioni secondo i particolari statuti, le tavole di fondazione la volontà degli oblatori.
- d) - Determina i contratti da stipulare e le rispettive condizioni salvo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, quando è della legge richiesta.
- e) - Delega uno o più dei suoi componenti munendoli di regolare procura per rappresentarla nella stipulazione degli atti pubblici da sottoporre all'approvazione tutoria.
- f) - Cura che sia tenuto in Regola il Repertorio degli atti soggetti a registrazione a sensi dell'art. 4 della legge 14 luglio 1887 n. 4702.

- g) – Cura la trascrizione o che ne sia il caso degli atti d’acquisto e la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche.
- h) – Promuove le Deliberazioni per stare in giudizio.
- i) – Delibera sull’affrancazione dei legati, censi, livelli oneri ed altre prestazioni perpetue redimibili di ogni natura che derivino da obbligazione civile debitamente accertata.
- j) – Indagane nel Comune sia lasciti destinati genericamente a sollievo dei poveri, stornati dalla loro destinazione e non soddisfatti, o fondazioni private sottoposte a devoluzioni in pro della beneficenza pubblica.
- m) – Promuove l’autorizzazione per l’accettazione di eredità, di lascite e doni.
- n) – Appena abbia ricevuto notizia di donazione o lascite aventi per iscopo la pubblica beneficenza ad esse affidati o ad amministratori od esecutori testamentali che non possono
  - o non vogliono adempiere gli atti necessari per assicurare quelle liberalità allo sopo determinate, promuove, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell’Ente e fa gli atti conservatori occorrenti.
- o) - Ordina al bisogno straordinario verifiche di cassa..
- p) – Nomina e revoca gli impiegati e salariati e fa con essi convenzioni in base alle norme sancite su regolamento speciale di cui accenno nel capoverso “Presidente”.
- q) – Forma i regolamenti di amministrazione e servizio interno, da approvarsi dalla Autorità Tutoria e compila lo speciale regolamento per il personale stipendiato, ove sia necessario,
  - da sottoporre parimenti all’approvazione tutoria a far sì dell’Art. 31 della legge.
- r) – Delibera, ove ne sia il caso, sul conferimento del servizio di cassa e su la nomina del Tesoriere e dei suoi riscuotitori speciali retribuiti sulla cauzione che debbono prestare sull’aggio o compenso da retribuire ai medesimi salvo l’approvazione dell’Autorità Tutoria.
- s) – Delibera sull’ammissione o sulla revoca del benefattore e de la persona da lui designata o da fondatore a rappresentante di una Opera Pia da essa amministrata ai sensi dell’Art. 5 della legge.
- t) – Si vale, ove sia il caso, dell’opera di persone o comitati per la erogazione dei fondi di assistenza, la visita dei poveri, e nomina, occorrendo, collettori fiduciari.
- u) – Promuove al bisogno la modificazione degli statuti e dei regolamenti.
- v) – Infine delibera su tutti gli atti che riguardano l’amministrazione del patrimonio, l’uso delle
  - rendite delle istituzioni delle quali ha la rappresentanza od il governo, salvo l’approvazione
  - o l’autorizzazione superiore quando accorrono.

## C A P O V°

### Attribuzioni e Doveri del PRESIDENTE

#### Articolo 18°

#### IL PRESIDENTE:

I° - Spedisce gli avvisi per la convocazione della Congregazione, né presiede e ne dirige le adunanze.

II° - Cura le esecuzioni delle deliberazioni prese quando ne sia specialmente affidato l’incarico ad uno dei componenti.

III° - Dirige la corrispondenza Ufficiale che egli sottoscrive.

IV° - Cura la regolare tenuta degli inventari la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni, la esatta tenuta dei registri ed il normale andamento degli affari.

V° - Provvede all'osservanza delle leggi ed dei regolamenti, alla esecuzione degli ordini superiori, all'adempimento dei lei legati più alla sollecita ed integra riscossione delle entrate al pagamento delle spese stanziati in bilancio mercè l'emissione delle entrate, al pagamento delle spese stanziati in Bilancio mercè l'emissione dei relativi mandati di pagamento nella forma indicata dall'Art. 22 del presente Statuto.

VI° - Procede alle ordinarie verifiche di cassa ed alla compilazione del verbale relativo.

VII° - Vigila affinché entro il tempo stabilito, sia dal Tesoriere presentato il conto e provoca in caso di ritardo i provvedimenti per la compilazione d'ufficio del conto stesso.

VIII° - Sorveglia l'andamento delle Pie Fondazioni.

IX° - Sospende in caso d'urgenza e per valide ragioni gli impiegati e salariati salvo a riferirne la Congregazione alla prima adunanza.

X° - Promuove il deposito nella cassa postale di risparmi,; o con l'approvazione tutoria in altro istituto di Credito e risparmio delle somme eccedenti i bisogni ordinari dell'amministrazione ed il ritiro delle somme stesse.

XI° - Cura che i titoli non nominativi siano depositati ai sensi dell'Art. 28 della legge.

XII° - Ammanisce la prova delle condizioni necessarie per l'ammissione al gratuito patrocinio e rappresenta in giudizio la Congregazione ed in nome di questa provvede ai contratti a licitazione privata o trattativa deliberati dalla stessa.

XIII° - Cura la pubblicazione tutoria e di quelle concernente la nomina elezione e rielezione degli amministratori aggiunti di cui all'Art. 5 della legge e la trasmissione delle copie delle dette deliberazioni al Prefetto e di quelle che vengono richieste di Ufficio.

XIV° - Prende in casi di urgenza tutte le misure conservatorie reclamate dal bisogno e ne informa la Congregazione.

## C A P O VI°

### Avvertenze e Norme generali di Amministrazione

#### Articolo XIX°

Nessuno dei Componenti po' a titolo veruno percepire assegnamenti o remunerazioni di sorta sul Bilancio della Congregazione e delle Istituzioni da essa amministrate.

#### Articolo XX°

Gli inventari debbono essere separati per ciascuna delle istituzioni e rappresentate dalla Congregazione con patrimonio e reddito distinto.

#### Articolo XXI°

I Mandati di pagamento debbono essere muniti della firma del Presidente e di quello dei Componenti che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato ed in difetto del membro più anziano.

#### Articolo XXII°

Senza autorizzazione della Giunta Provinciale Amministrativa non può operarsi alcuno storno di fodi da Capitolo a Capitolo del Bilancio. Non può essere aumentata alcuna

assegnazione passiva con nuove o maggiori entrate verificatesi, ne provvedere a nuova o maggiore spesa cui non so possa far fronte con fondo di riserva.

#### Articolo XIII°

Gli immobili devono di regola essere dati in affitto; gli oggetti mobili dati in consegna ad agente responsabile con apposito inventario.

#### Articolo XXIV°

Le somme da reinvestire debbono essere impiegate:

I° - nell'affrancazione di prestazioni perpetue redimibili legalmente accertate.

II° - in titoli del Debito Pubblico dello Stato o in altri titoli emessi e garantiti dallo Stato.

III° - sul miglioramento del patrimonio esistente previa l'autorizzazione dell'autorità tutoria.

#### Articolo XXV°

Per ogni altra materia non contemplata nel presente Statuto Organico si osserveranno le norme prescritte dalla legge 17 luglio 1890 e i Regolamenti relativi approvati con Regio Decreto 5 febbraio 1891.

---

---

Approvato dalla suddetta Congregazione il 28 maggio 1896

La Congregazione di Carità

firmati: Cileni Nepis Conte Giuseppe  
Bassi Angelo  
Sabbatini Dott. Pio.

Il Segretario

firmato: A. Olivelli.

---

Ente Comunale di Assistenza – MONTECOSARO

Per copia conforme all'originale.

Montecosaro, li 6 Maggio. 1950

Il Segretario